



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.06.1997

COM(97) 285 def.

96/0121 (COD)

Proposta modificata di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**CHE MODIFICA**

**L'ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 77/780/CEE  
RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,  
REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ACCESSO  
ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI ED IL SUO ESERCIZIO,**

**GLI ARTICOLI 2, 6, 7, 8 E GLI ALLEGATI II E III  
DELLA DIRETTIVA 89/647/CEE  
RELATIVA AL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI**

**E**

**L'ARTICOLO 2 E L'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 93/6/CEE  
SULL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE  
DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E DEGLI ENTI CREDITIZI**

**(COM(96) 183 def./2 - C4 - 0258/96 -- 96/121(COD))**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,  
paragrafo 2 del trattato CE)



## RELAZIONE

### I. INTRODUZIONE

La proposta di direttiva oggetto della presente proposta modificata è stata presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio il 30 aprile 1996 conformemente all'articolo 189 B, paragrafo 2 e all'articolo 57, paragrafo 2 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole alla proposta nel corso della 338<sup>a</sup> seduta plenaria, il 25 settembre 1996. Una delle due modifiche proposte nel suo parere (quella relativa alla modifica dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 89/647/CEE) è stata integrata nella presente proposta modificata, dato che anche il Parlamento aveva adottato un emendamento nello stesso senso.

Il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione legislativa recante il suo parere in prima lettura sulla proposta di direttiva (COM(96) 183 def./2 - C4 - 0258/96 -- 96/121(COD)) nella seduta del 10 aprile 1997 (PE 258.436/181).

Il parere del Parlamento europeo comporta due emendamenti, che sono entrambi ripresi nella presente proposta modificata.

### II. COMMENTO AGLI EMENDAMENTI

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a modificare la sua proposta di direttiva in due punti. La Commissione ha ritenuto di poter accogliere entrambe le modifiche proposte.

1. La prima modifica colma una lacuna della proposta originaria. Essa allinea il testo dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 89/647/CEE con il nuovo testo proposto, specificando che esso si applica a tutti gli elementi che figurano nel nuovo allegato III.
2. La seconda modifica riguarda l'articolo 7, paragrafo 3 della proposta di direttiva ed ha lo scopo di esplicitare che gli Stati membri continuano ad avere facoltà di applicare la ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite da un pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A.

Si tratta di una modifica perfettamente pertinente, che rende più chiaro il testo della proposta. Infatti l'articolo 7 della proposta mira ad includere, fra le garanzie che danno la possibilità di applicare la ponderazione dello 0%, il pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o locali, caso per il quale l'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 89/647/CEE prevede già la ponderazione del 20%. Sopprimendo la clausola "che non siano quelle degli Stati membri" risulta più chiaro che questi possono continuare ad applicare la ponderazione del 20% e che la ponderazione dello 0% può essere attribuita solo alle condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE.

**PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA  
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
CHE MODIFICA**

**L'ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 77/780/CEE  
RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,  
REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ACCESSO  
ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI ED IL SUO ESERCIZIO,**

**GLI ARTICOLI 2, 6, 7, 8 E GLI ALLEGATI II E III  
DELLA DIRETTIVA 89/647/CEE  
RELATIVA AL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI**

**E**

**L'ARTICOLO 2 E L'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 93/6/CEE  
SULL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE  
DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E DEGLI ENTI CREDITIZI**

**(COM(96) 183 def./2 - C4 - 0258/96 -- 96/121(COD))**

Proposta iniziale

Proposta modificata

(Emendamento 1)

**Articolo 2 bis (nuovo)**

Modifica dell'articolo 5, paragrafo 3

La prima frase dell'articolo 5, paragrafo 3 è  
sostituita dal testo seguente:

" 3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio  
di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il costo di  
sostituzione potenziale dei contratti in caso  
di insolvenza della controparte deve essere  
determinato secondo uno dei due metodi  
descritti nell'allegato II."

**Articolo 7, paragrafo 3**

1. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A che non siano quelle degli Stati membri, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o da strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.

**Articolo 7, paragrafo 3**

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da un pegno di valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A che non siano quelle degli Stati membri, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o da strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.

ISSN 0254-1505

COM(97) 285 def.

# DOCUMENTI

IT

09 01 06

---

N. di catalogo : CB-CO-97-275-IT-C

ISBN 92-78-21156-7

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo